Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica
via Panama 62 - 00198 Roma - tel. 06.8559151 -
fax 06.8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

Roma, 12 luglio 2000

CIRCOLARE N.100/2000
OGGETTO: TRIBUTI - *DE IURE CONDENDO* – DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI.

Si è lieti di comunicare che, in sede di discussione del *collegato fiscale* alla legge finanziaria 2000, il Senato ha approvato un emendamento che risponde appieno alle istanze della Confetra sulla legge n.133/99 per la detassazione degli utili reinvestiti (la cosiddetta *Superdit*).

Com'è noto, la Confetra aveva denunciato alla Commissione Europea quella normativa in quanto agevolativa esclusivamente delle imprese industriali a danno di quelle di servizi. In base alle vigenti disposizioni, infatti, gli investimenti immobiliari ammessi al beneficio sono solo gli opifici industriali (edifici classificati nella categoria catastale D1).

Con l'emendamento approvato il beneficio è stato ora esteso agli immobili classificati nella categoria catastale D8 *("fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"),* cioè agli edifici generalmente utilizzati dalle imprese di servizi.

L'emendamento, che dovrà ora essere confermato dalla Camera dei Deputati, pur avendo efficacia per la dichiarazione dei redditi 2000 da presentare il prossimo anno, consente di tener conto anche degli investimenti per i quali quest'anno non è stato possibile usufruire dell'agevolazione.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.88/1999

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII *4336*

Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 luglio 2000, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Misure in materia fiscale

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Sezione I

Disposizioni in materia di redditi di impresa

Art. 1.

- OMISSIS -

Art. 3.

(Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa)

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo.»;

b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: «utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo».

c) al comma 9, lettera a), le parole: «alla categoria catastale D/1» sono sostituite dalle seguenti: «alle categorie catastali D/1 e D/8».

d) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi da 8 a 11, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche qualora non si verifichi la condizione di cui al comma 3 del predetto articolo 37-bis. Se entro il secondo periodo d'imposta successivo alla loro entrata in funzione i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture situate all'estero, la differenza tra l'imposta ordinariamente dovuta in assenza delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione e la minore imposta liquidata per effetto dell'agevolazione, limitatamente alla parte riferibile all'investimento nei suddetti beni, è dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano i predetti eventi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riguardo ai periodi d'imposta per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1º marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

4. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, la parola: «corrente» è sostituita dalle seguenti: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche o annuali,».

Art. 4.

- OMISSIS -